



Sent. N. 1087/06  
R.G. N. 4386/04...  
Cron. N. 1925/06...  
Rep. N. 2229/06...

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea GIBELLI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4386/2004 R.G.  
promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Via Grazioli 34 - Mantova, presso e  
nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e  
difende;

ATTORE

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Via [REDACTED] - Mantova, presso  
e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e  
difende unitamente all'avv. [REDACTED] del Foro di  
Milano;

CONVENUTA



in punto a:  
cancellazione ipoteca

### CONCLUSIONI

**Per l'attore:**

in via principale e nel merito: 1) dichiararsi l'illegittimità del rifiuto alla cancellazione di ipoteca giudiziale da parte di [REDACTED]; 2) ordinarsi al Conservatore dell'Ufficio dei Registri Immobiliari di Mantova la cancellazione di ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà dell'istante sito in [REDACTED] Via Foscolo individuato al NCEU [REDACTED] [REDACTED] 3) condannarsi [REDACTED] al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

**Per la convenuta:**

Vòglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta previe le opportune declaratorie così giudicare:

Nel merito

- 1) respingere tutte le domande proposte dal Signor [REDACTED] [REDACTED] sia in via principale e nel merito sia in via



istruttoria;

**IL CASO.it**

2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:

- 1) vero che con sentenza n. [REDACTED] resa dal [REDACTED] [REDACTED] il Signor [REDACTED] ha riconosciuto in £ 400.000 mensili l'importo dell'assegno divorziale a proprio carico ad a favore della signora [REDACTED] come da documento n. 2 che si rammostra al teste;
- 2) vero che dal mese di [REDACTED] e sino al mese di aprile [REDACTED] signor [REDACTED] ha decurtato del 50% l'importo dovuto alla signora [REDACTED] a titolo di assegno divorziale di cui al precedente capitolo e dal mese di maggio 2000 sino al mese di novembre 2000 il signor [REDACTED] ha cessato di corrispondere l'assegno divorziale alla ex coniuge pur disponendo anche all'epoca di pensione di vecchiaia e di pensione di invalidità pari a oltre £ 2.500.000 mensili;
- 3) vero che dal mese di dicembre 2000 al mese di febbraio 2002 incluso il signor [REDACTED] ha continuato a omettere di corrispondere l'assegno divorziale alla ex coniuge pur disponendo anche all'epoca di pensione di vecchiaia ed invalidità pari a oltre £ 2.500.000 mensili;
- 4) vero che per l'inadempimento del signor [REDACTED] di cui ai cap. 2 la signora [REDACTED] ha dovuto promuovere un procedimento esecutivo concluso nel mese di marzo 2001



come da documenti da 6 a 8 che si rammostrano al teste;

5) vero che per l'inadempimento del signor [redacted] di cui al cap. 3 la signora [redacted] ha dovuto notificare atto di precetto come da documento 9 che si rammostra al teste;

6) vero che soltanto in data [redacted] il signor [redacted] ha depositato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione avanti al Tribunale [redacted] come da doc. 14 che si rammostra al teste;

7) vero che l'immobile situato in Bagnolo San Vito [redacted] [redacted] [redacted] è l'unico bene immobile di proprietà del signor [redacted];

8) vero che in costanza di convivenza matrimoniale e segnatamente dal mese di [redacted] il signor [redacted] si è trasferito all'estero in [redacted]. Vero che durante la permanenza del signor [redacted] lo stesso ha cessato di dare notizie di sé alla moglie ed al figlio. Vero che soltanto dopo otto mesi la signora [redacted] ha avuto il numero telefonico [redacted] a cui rispondeva la signora [redacted] che a sua volta contattava il signor [redacted] per la signora [redacted];

9) vero che la signora [redacted] attuale moglie del signor [redacted] è proprietaria di beni immobili in [redacted] dove la stessa medico odontoiatra può esercitare tale professione. Vero



che la signora [redacted] è impossibilitata ad esercitare la professione [redacted] in Italia atteso il mancato riconoscimento in Italia del suo titolo di studio rilasciato da un Paese extracomunitario;

IL CASO.it

- 10) vero che la signora [redacted] teme che il signor [redacted] possa nuovamente trasferirsi all'estero con la sua attuale moglie di nazionalità croata senza fornire alcun indirizzo e recapito rendendo perciò vana anche la procedura di cui all'art. 8 l. 898/70 e successive modifiche.

Con i testi indicati nella memoria in data 30 aprile 2005 e segnatamente i Signori: [redacted]

[redacted]  
[redacted]

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 6/10/2004, ritualmente notificato, [redacted], residente [redacted], evocava in giudizio [redacted], residente [redacted] esponendo:

- 1) di essere esclusivo proprietario dell'immobile sito in [redacted]  
[redacted]  
[redacted]
- 2) che, con sentenza n. [redacted] aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da [redacted] con [redacted] ponendo a carico del



**IL CASO.it** marito l'obbligo di versare un assegno mensile di £ 400.000;

- 3) che, con ricorso 22/4/2002, [REDACTED] aveva chiesto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio sopra ricordata;
- 4) che, con sentenza (rectius decreto) [REDACTED] il Tribunale di [REDACTED] aveva respinto la domanda;
- 5) che [REDACTED], nelle more del giudizio promosso per la modifica delle condizioni dell'assegno divorzile, aveva sospeso i versamenti in attesa della decisione, per cui era divenuto debitore della complessiva somma di € 6.197,48 che aveva provveduto a saldare integralmente in data 28/1/2004; inoltre, al fine di non incorrere in ulteriori ritardi e di evitare qualsiasi azione giudiziaria, aveva disposto un ordine di permanente bonifico a favore di [REDACTED] per il pagamento di detto assegno;
- 6) che in data 6/7/2003 [REDACTED] aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di cui al punto 1, in forza della citata sentenza civile del Tribunale di [REDACTED] [REDACTED];
- 7) che l'ipoteca era stata iscritta per un importo complessivo di € [REDACTED] contro un credito di € [REDACTED];
- 8) che l'attore aveva chiesto pertanto all'ex coniuge di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale sull'immobile di sua proprietà anche per poter procedere



alla vendita del bene;

9) che controparte si era rifiutata del tutto ingiustificatamente di prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca;

10) che tale ingiustificato rifiuto comportava un notevole danno economico all'attore in quanto l'iscrizione pregiudizievole gli impediva di poter procedere alla vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà o di averne comunque la piena disponibilità;

Ciò premesso [redacted] chiedeva l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. \_\_\_\_\_

Si costituiva ritualmente [redacted] contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per la reiezione di tutte le domande proposte dall'attore. \_\_\_\_\_

Con ordinanza in data 7/6/2005 il G.I. rigettava le istanze istruttorie di parte convenuta. \_\_\_\_\_

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 28/3/2006, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. \_\_\_\_\_

### Motivi della decisione

La domanda volta ad ottenere declaratoria di illegittimità del rifiuto alla cancellazione di ipoteca giudiziale è fondata. \_\_\_\_\_

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, "pur potendo



## IL CASO.it

l'ipoteca giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, lo prevedano, dal momento che la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento . . . . . tanto da indurre la maggior parte degli autori ad evidenziare la superfluità delle previsioni di cui, rispettivamente, all'art. 8, secondo comma, della legge n. 898/70 e all'art. 156, quinto comma, c.c., non è tuttavia, da trascurare il fatto che il primo comma del citato art. 8 ed il quarto comma del parimenti citato art. 156, con disposizioni tra loro analoghe, stabiliscono che il Giudice il quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero la separazione (con estensione della relativa garanzia, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 31 maggio 1983, al caso del verbale omologato di separazione consensuale), può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale "se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento" nella corresponsione di quanto dovuto all'altra parte per i titoli sopra specificati, riconoscendosi in dottrina che l'ulteriore garanzia "reale" suscettibile di venire in tal guisa concessa è il pegno il quale può riguardare i beni di cui, rispettivamente, agli artt. 2784, 2014, 2026, 2352 e 2806 c.c. \_\_\_\_

Posto dunque, che l'avente diritto, per sé o per i figli, oltre che





IL CASO.it

dalla garanzia ex lege nascente dall'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c., può essere tutelato nei rispettivi interessi da specifiche garanzie imposte al debitore dalla sentenza di divorzio o di separazione (nonché nel caso del verbale di separazione omologato), quando vi sia il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, pare inevitabile dover concludere, sulla base di una lettura in chiave "sistematica" delle riportate disposizioni (la quale tenga altresì conto da un lato, pur sempre dell'autonomia, rispetto all'art. 2818 c.c., ivi richiamato, delle previsioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 898 del 1970 e di cui all'art. 156, quinto comma, c.c., nonché, dall'altro lato, del fatto che anche le misure del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e dell'ordine ai terzi di versamento diretto agli aventi diritto sono subordinate, a norma del penultimo comma dell'art. 156 c.c., come pure ai sensi delle disposizioni affini contenute nei commi dal terzo al settimo dell'art.8 della citata legge n. 898/70, quali sostituiti dall'art. 12 della legge n. 74 del 1987, al "caso di inadempienza" dell'obbligato, ancorché evidentemente, in queste ultime ipotesi debba trattarsi di una "sottrazione all'adempimento" già avvenuta e non già soltanto del mero "pericolo" di tale sottrazione), nel senso che la valutazione del creditore, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza di siffatto pericolo resta sindacabile nel merito, onde la relativa mancanza, originaria o sopravvenuta, determina, venendo appunto meno lo scopo per cui



la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria già prestata, e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal Giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.<sup>11</sup> (Cass. Civ. Sez. I 6/7/2004 n.12309 in motivazione).

Nel caso di specie il [REDACTED] ha provveduto al pagamento della somma dovuta titolo di arretrati e non è contestato che successivamente abbia regolarmente provveduto a versare l'assegno divorzile. L'attore inoltre è titolare di pensione INPS ragione per cui la convenuta potrebbe eventualmente giovare della tutela di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della legge n. 898/70.

Si deve quindi ritenere che il rifiuto di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca sia illegittimo e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di cancellare l'ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà dell'attore meglio sopra indicato.

L'ulteriore domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non può trovare accoglimento siccome non provata.

In particolare l'attore ha rilevato nell'atto di citazione che "non si comprende con quali modalità sia stata determinata la somma garantita (ben Euro [REDACTED] rispetto ad un credito di Euro [REDACTED] e ancora che "tale somma eccede di ben oltre un quinto quella che l'autorità giudiziaria ha dichiarato dovuta, in



violazione dell'art. 2874 c.c. Comunque il bene compreso nell'iscrizione ha un valore che eccede sicuramente l'importo dovuto e ben oltre 1/3 l'importo della cautela come statuito dall'art. 2875 c.c." \_\_\_\_\_

Al riguardo va ricordato, incidentalmente, che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in casi come quello di specie, non indicando la normativa alcun criterio ai fini della determinazione della relativa somma di riferimento, può essere fatta per la somma indicata dal creditore (art. 2838 c.c.), con facoltà, per il debitore, di chiederne la riduzione mediante domanda rivolta al Giudice, il quale, peraltro, non gode di discrezionalità piena, ma deve applicare criteri che si riferiscano ad elementi obiettivi, quali le tabelle previste dal Regio Decreto 9 ottobre 1922 n. 1403, per la costituzione delle rendite vitalizie immediate (Cass. Civ. 29/1/80 n. 679). \_\_\_\_\_

In ogni caso come si è detto l'attore, che ha sostenuto che il protrarsi della situazione determinata dal rifiuto della convenuta alla cancellazione dell'ipoteca è causa di "un grave danno economico", non ha provato l'assunto. \_\_\_\_\_

Sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio ponendosi il residuo che, in difetto di nota spese, si liquida come in dispositivo a carico della convenuta. \_\_\_\_\_



P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Accertata l'illegittimità del rifiuto di [redacted] di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta con nota del [redacted] sull'immobile di proprietà dell'attore sito in [redacted] individuato in NCEU [redacted]

;

- 2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- 3) Dichiara compensate nella misura della metà le spese del giudizio ponendo il residuo che si liquida in € 1.857,50 di cui € 170,00 per esborsi, € 500,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, € 187,50 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di parte convenuta.

Mantova 10/07/2006

Il Cancelliere

IL GIUDICE  
Dott. Andrea Gibelli



Depositata in Cancelleria  
oggi - 7 NOV. 2006

Il Cancelliere

TRIBUNALE MANTOVA  
Affidate n. 1 copie  
autentiche, per complessive  
n. 13 pagine.  
Mantova, 27 NOV. 2006

Il Cancelliere



TRIBUNALE MANTOVA  
Affidate n. 1 copie  
autentiche, per complessive  
n. 13 pagine. 826 in offerta  
Mantova, 1 DIC. 2006

Il Cancelliere

